

Atto: [LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 10](#)

Titolo: **Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.**

Pubblicazione: [\(B.U. 26 maggio 1999, n. 54 \)](#)

Stato: **Vigente**

Art. 61

(Funzioni dei Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la progettazione e l'esecuzione degli interventi di costruzione, **la bonifica e la manutenzione** dei porti di rilievo regionale ed interregionale, **nonché delle opere a servizio dell'attività portuale.**

Nota relativa all'articolo 61:

Ai sensi dell'[art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#), il comma 1 si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'[art. 5, comma 4, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182](#).

La Corte Costituzionale, con sentenza 187/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del [comma 9 dell'art. 42, l.r. 15 novembre 2010, n. 16](#), che fornisce l'interpretazione autentica del comma 1 del presente articolo.